

E COMMERCE E FOOD DELIVERY

Avv. Teodora Uva
Avvocati per l'Impresa

E COMMERCE: Presentazione del prodotto

Regolamento UE 1169/2011

Art 36

- ⦿ 2. Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:
- ⦿ a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all'articolo 7;
- ⦿ b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e
- ⦿ c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.

CONTESTAZIONI AMMINISTRATIVE

Violazione del Regolamento (UE) 1169/2011 – Alcune ipotesi

INGANNEVOLEZZA DELLE INFORMAZIONI

Art. 7 “*Pratiche leali d’informazione*”

1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:

a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;

b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;

c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;

d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell’Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:

a) alla pubblicità;

b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d’imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.”

Nuovo D.lgs. 231/2017 - sanzioni

Art. 3. *Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento*

*“1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da 3.000 euro a 24.000 euro**”*

Con Atto di diffida n. [REDACTED] del 30.08.2016, questa amministrazione, con la prescrizione di dimostrazione di avvenuto adempimento entro giorni 20 dalla data di notifica, chiedeva a codeste Parti di fornire oggettive prove di regolarizzazione delle informazioni obbligatorie e facoltative sull'alimento "FRUTTA & FRUTTA MIRTILLI Biologici 330g e SENZA GLUTINE |CONTIENE SOLO ZUCCHERI DELLA FRUTTA PREPARAZIONE DI MIRTILLI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA SENZA GLUTINE" di cui al verbale di prelevamento campione n. [REDACTED] del 03.08.2016 e nelle pagine informative di cui al sito [www.\[REDACTED\]](http://www.[REDACTED]) per alimento ivi presentato come "[REDACTED]" .

Il legislatore ha prescritto nel Reg. UE n.1169/2011 (www.eur-lex.eu) che <<Art.72. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore>>.

In dettaglio, preliminarmente, risultavano, indicazioni in difformità;

d) inoltre, si integra la fattispecie di corretta, chiara e precisa informazione del consumatore che, come da cattura immagine della pagina informatica del dominio [ww\[REDACTED\].it](http://ww[REDACTED].it), risulta pure ivi operata un informazione non precisa e chiara, ai sensi dell'art.7 del Reg. UE n.1169/2011 e succ. modif., in quanto il prodotto

d1) [REDACTED] viene presentato come ottenuto da frutti (mirtilli biologici, mele biologiche, negli ingredienti) di "montagna" (Reg. UE n. 1151/2012, art.31 e REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N.665/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», artt.4,5,6) senza ulteriori informazioni al riguardo e

d2) quale "marmellata", denominazione strettamente riservata dal legislatore dal D.Lgs. n.50/2004 alle conserve di frutta di agrumi

[REDACTED] è una delizia che saprà dare grandi soddisfazioni al tuo palato! Tutto il sapore e il profumo delle bacche di montagna per una marmellata gustosa e invitante, ideale per iniziare bene la giornata e proseguirla nel modo giusto.",

d3) con informazione nutrizionale riportata nel medesimo sito in difformità alle prescrizioni di cui all'art. 30, 34 ed Allegato XV del citato Reg. UE n.1169/2011,

pertanto di comunicazione di informazioni al consumatore non precisa;

L'atto di diffida segue un accertamento effettuato presso la GDO, a seguito del quale l'Autorità di controllo ha effettuato una verifica del sito in-ternet aziendale e ha mosso dei rilievi su alcune diciture ivi presenti ritenute ingannevoli.

Questione diciture prodotto di «montagna» e «marmellata».

■

Risulta, pertanto, che la immissione nella presentazione ed etichettatura, dell'alimento "Preparazione di mirtilli da agricoltura biologica senza glutine" di cui al verbale di prelevamento n.2016/69, come quelle in stampa in data 29/08/2016 da sito internet www.■■■■■■ per così denominata "■■■■■■ di frutta bio mirtilli", di particolari indicazioni obbligatorie e volontarie che comunque giungono al consumatore allo scopo di informarlo circa le caratteristiche degli alimenti, riportate non precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore stesso, in violazione degli art.7, art.36 par.2 ed Allegato XV del citato Reg. UE n.1169/2011, con penalità prevista dall'art.18 comma 1 del D.Lgs. n.109/92, sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.500,00 ad € 18.000,00.

Considerato che sussistono le circostanze previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116, trattandosi di violazione di norme in materia agroalimentare, accertata per la prima volta e sanabile, per la quale è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria

SI DIFFIDANO

ESITO:

L'AZIENDA HA OTTEMPERATO ALLE RICHIESTE DELL'AUTORITÀ MODIFICANDO IL SITO INTERNET

OGGETTO: **Atto di diffida** ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116. Riferimento verbale di acquisizione messaggi di informazione e pubblicitari informatici nel commercio on-line (e-commerce) di prodotti agro-alimentari n.2016/226 del 22/01/2016.

.\.

Nel giorno **22/01/2016**, i sottoscritti Funzionario [REDACTED] dell'Ufficio in intestazione, nell'esperire controlli inerenti la verifica della corretta presentazione ed etichettatura di prodotti alimentari destinati al consumatore con marchio o indicazione "[REDACTED]" nel commercio on-line - a seguito di attività di verifica e sorveglianza commercio di prodotti agroalimentari di alimento miele con marchio o indicazione [REDACTED] di cui al verbale di prelevamento n. 2015/54 del 26 ottobre 2015, con non corretta presentazione delle informazioni nutrizionali ai sensi del D. Lgs. n.77/93 ed Allegato XV del Reg. UE n.1169/2011 - rinvenivano il sito web di e-commerce www.amazon.it e si procedeva alla stampa delle pagine informatiche digitali del dominio [www.amazon.it/\[REDACTED\]-Fragole-Confettura-Extra/dp/..](http://www.amazon.it/[REDACTED]-Fragole-Confettura-Extra/dp/) [**ALLEGATO 1**];

Da interrogazione browser del SITO-DOMINIO [www.\[REDACTED\].it](http://www.[REDACTED].it) ([http://\[REDACTED\]/confetture-classiche](http://[REDACTED]/confetture-classiche)) risultavano presentate, non commercializzate on-line, le medesime confezioni di confetture presenti in commercio nel sito internet [www.amazon.it/\[REDACTED\]-Fragole-Confettura-Extra/dp/..](http://www.amazon.it/[REDACTED]-Fragole-Confettura-Extra/dp/) come da stampe allegate [**ALLEGATO 2**]; in una delle pagine informatiche oggetto di stampa, nella parte in basso era

La presentazione ed etichettatura delle confezioni di confetture in vendita nel sito di e-commerce recavano, oltre alle indicazioni obbligatorie, in più di iniziativa volontaria, sia ai sensi del D.Lgs. n.77/1993 e sia ai sensi del Reg. UE n.1169/2011, informazioni nutrizionali.

Anche in questo caso l'atto di diffida segue l'attività ispettiva pre-sso il punto vendita, in seguito della quale l'Autorità di controllo ha effettuato una verifica prima su Amazon, poi direttamente sul sito internet aziendale.

Questione relativa alle indicazioni nutrizionali e alla suddivisione del sito, in quanto nella categoria confetture si possono riscontrare anche delle confetture.

Stante la definizione di cui all'art.2 par.2 lettera a) del Reg. UE n.1169/2011 di informazioni sugli alimenti, a) «*informazioni sugli alimenti*»: *le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale* si constata, inoltre, che nel sito di presentazione, informazione e pubblicità www.████████.it viene comunicato al consumatore che nella categoria <<**CONFETTURE CLASSICHE**>> possono essere ricomprese le **marmellate** le quali, invece, sono state separatamente individuate dal Legislatore nel **D.Lgs. n.50/2004** e succ. modific., specificatamente nell'art.4 comma 5 ed Allegato 1 punto 5. Risulta, pertanto, l'inclusione delle *marmellate di arance* e *marmellata di limoni* nell'insieme indefinito di cosiddette "**CONFETTURE CLASSICHE**" non informazione corretta e trasparente al consumatore per l'identità dei prodotti presentati, con violazione dell'art. 4 comma 5 del citato D.Lgs. n.50/2004 per la quale lo stesso D.Lgs. n.50/2004 all'art.5 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.

Per le violazioni di cui sopra, considerato che sussistono le circostanze previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116, trattandosi di violazione di norme in materia agroalimentare, accertate per la prima volta e sanabili, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria

SI DIFFIDANO

ESITO:

ANCHE IN QUESTO CASO L'AZIENDA HA OTTEMPERATO ALLE RICHIESTE DELL'AUTORITÀ MODIFICANDO IL SITO INTERNET

OGGETTO: Atto di diffida ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116. Verbale di prelevamento n.2018/935 del 03/08/2018.

I sottoscritti [redacted] appartenenti al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo – Dipartimento Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, redigono il presente verbale di diffida.

In data 03/08/2018, in Teramo (TE) con verbale citato operavano prelievo di olio extravergine di oliva biologico.

In quest'ultimo caso gli agenti accertatori sono andati a verificare sul sito una delle caratteristiche del prodotto, per confrontarlo con quelli venduti in negozio.

La non oggettiva, chiara e precisa informazione inerente:

- l'effettivo ambiente naturale di coltivazione cui si fa riferimento;
- il celebrato ambiente naturale di coltivazione, se sia o meno controllato da [redacted];
- l'avvenuto imbottigliamento a come esce dal frantoio, se debba essere inteso dal consumatore come alimento imbottigliato presso il frantoio di ottenimento;

- il colore, indicato verde intenso ma, invece, non corrispondente al colore espresso dalla massa oleosa visibile all'interno di vetro trasparente; i verbalizzanti primariamente osservavano che dal vetro trasparente la massa oleosa, limpida, interna, non appariva come verde intenso; secondo le istruzioni d'uso fornite in etichetta si era pure proceduto ad agitare la bottiglia ottenendo solo intorbidamento della massa liquida oleosa, non il colore verde intenso; per meglio identificare e considerare la portata di tale informazione di colore sulla consapevolezza del consumatore, si era proceduto al confronto del colore con altro olio extravergine di oliva Il [redacted] dello stesso venditore [redacted] pure origine Unione Europea, pure estratto a freddo, pure fruttato medio, pure non filtrato, identiche informazioni nutrizionali, medesima fragranza, pure agitato prima

del confronto, data preferibile consumo [redacted], confezione da litri 1, senza collarino: il risultato esprimeva colorazione più intensa o scura, anche nel pelo libero nel collo delle bottiglie, dell'olio non biologico ma nessuno di essi assimilabile, al colore verde della massa oleosa nel recipiente presente nell'immagine nel sito internet, stante che l'operatore venditore indicava, per maggiore informazione, la consultazione del sito oliofarchioni.com, tale sito permetteva di accedere all'e-commerce del medesimo venditore [https://store.f\[redacted\].com/shop/olio/](https://store.f[redacted].com/shop/olio/), store che contemplava immagine della referenza oggetto di prelievo [https://store.f\[redacted\].com/prodotto/olio-ex-v\[redacted\]biologico-non-filtrato-estratto-freddo/](https://store.f[redacted].com/prodotto/olio-ex-v[redacted]biologico-non-filtrato-estratto-freddo/) e descritto come €7,99 IVA Inclusa; il verde di tale immagine risultava diverso dal colore della massa oleosa contenuta in ogni bottiglia,

[REDACTED]

- stante che le caratteristiche *grezzo naturale* e *colore verde* per oli vergini ed oli extra vergine di oliva non risultano elementi facoltativi aggiuntivi previsti dal legislatore, né nel Reg UE n.29/2012 e né nel Reg. CE n.2568/91.

rende ipotizzabile rinvenimento di condotta di fornitura di informazioni volontarie aggiuntive non chiare e precise al consumatore, in difformità degli art.36 par.2 ed art.7 del Reg. UE n.1169/2011, con penalità prevista dall'art. 16 comma 2 del D.Lgs. n.231/2017 del pagamento di una sanzione da euro 3000 ad euro 24000.

[REDACTED]

[REDACTED]

La mobilità del collarino aggiuntivo e la possibilità di rimozione delle informazioni aggiuntive volontarie non corrette - anche dal recapito internet [https://store.\[REDACTED\].com/prodotto/olio-ex-v-\[REDACTED\]-biologico-non-filtrato-estratto-freddo/](https://store.[REDACTED].com/prodotto/olio-ex-v-[REDACTED]-biologico-non-filtrato-estratto-freddo/) dove pure si legge *L'extra Vergine [REDACTED] Biologico proviene da olive coltivate in un ambiente naturale e controllato da [REDACTED]*

[REDACTED] *Olio Extra Vergine di Oliva non filtrato, estratto a freddo, di colore verde intenso e dal profumo caratteristico di olive appena frante, viene imbottigliato come esce dal frantoio. Un olio che ben si adatta a tutti gli usi di cucina, sia a crudo che per sughi, salse, contorni, zuppe e verdure, rispettando l'equilibrio dei vostri piatti. Origine: Unione Europea,* la possibilità di fornire rettifiche informative ai rivenditori a valle, permette di ipotizzare che sussistano le circostanze previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116, trattandosi di violazione di norme in materia agroalimentare, accertate per la prima volta e sanabili, per la quale è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, pertanto

ESITO:

L'AZIENDA NON HA OTTEMPERATO ALLA DIFFIDA



ricerca avanzata

Rassegna stampa - utenti abilitati

Infografiche

Fiere

Eventi

Campagne informative

Campagne scolastiche

Iniziative patrocinate



Mipaaf: pubblicato il Report sui controlli nella Filiera Agroalimentare durante l'emergenza Covid 19

(04.05.2020)

21.172 controlli antifrode sulla filiera agroalimentare, di cui 2.543 ispezioni direttamente presso gli stabilimenti di produzione, con particolare attenzione ai prodotti di qualità DOP, IGP, al biologico e al settore oleario e vitivinicolo. Controlli serrati sui canali e-commerce, considerato l'incremento delle vendite on line e monitoraggio delle segnalazioni di pratiche sleali. E' on line sul sito del Mipaaf il report sull'attività dell'Ispettorato antifrode del ministero nei tre mesi di emergenza Covid-19, durante i quali non è venuto meno il controllo della regolarità della produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, per garantire, anche durante il lockdown, qualità, sicurezza ed eccellenza.

Oltre un terzo delle verifiche sono state svolte nell'area settentrionale del Paese, il 17% nelle regioni Lombardia e Veneto, a garanzia del mantenimento di alcune delle maggiori eccellenze del made in Italy: il Grana padano, con oltre 5,2 milioni di forme

Codice del Consumo – D.lgs. 206/2005

“Art. 21. Azioni ingannevoli

1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

a) l'esistenza o la natura del prodotto;

b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;

- d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;*
- e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;*
- f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;*
- g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.”*

Agcm - PS10607 - FITOBALT-TÈ ANTIPARASSITARIO

“ Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal sig. Kazachkov e dalla società Digital Laboratory S.r.l.s., consistente nella promozione ingannevole, sul sito www.on-linefarmacia.it/fitobalt-monastic-tea-antiparassitario-vi-allunga-la-vita/ e <http://it.fitotea-pro.com>, del prodotto denominato “FitoBalt Monastic Tea” o più genericamente “tè antiparassitario”.

Oggetto di valutazione è la diffusione, da parte dei due professionisti, di una informazione decettiva circa le caratteristiche e la natura del prodotto, secondo cui l’assunzione del tè possa, da un lato, prevenire e contrastare infezioni parassitarie e, dall’altro, migliorare la complessiva funzionalità dell’organismo. Inoltre, viene in considerazione l’assenza di chiare indicazioni sull’identità, il ruolo ed il recapito geografico dei professionisti, ovvero di altri elementi che consentano al consumatore la possibilità di contattarli al fine dell’esercizio dei propri diritti.”

FOOD DELIVERY

Reg. UE 1169/2011 – art. 2 lett. u)

«tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti.

- ① **E-commerce:**

- ② l'accordo tra soggetti che utilizzano strumenti informatici tra loro collegati e che dunque non sono presenti nel medesimo luogo poiché la loro interfaccia diretta è costituita proprio dallo strumento informatico utilizzato

[cfr. Demarchi, I diritti del consumatore e la nuova class action, Bologna 2010, pag. 298]

- ③ pratiche commerciali consistenti nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica, compresa la commercializzazione di beni o servizi per via elettronica [Linee di politica industriale per il commercio elettronico' Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1998]

Articolo 14 Vendita a distanza Reg UE 1169/2011

1. Fatti salvi i requisiti d'informazione previsti dall'articolo 9, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza:
 - a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), sono disponibili prima della conclusione dell'acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l'operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori;
 - b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna.
2. Nel caso di alimenti non preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, le indicazioni richieste a norma dell'articolo 44 sono rese disponibili ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 19 Dlgs 231/17

- ⦿ a) la denominazione dell'alimento;
- ⦿ b) l'elenco degli ingredienti e allergeni
- ⦿ c) le modalita' di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
- ⦿ d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187; e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;
- ⦿ f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
- ⦿ g) la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2, del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.

Home / Via Po / La Piadineria

La Piadineria

Italiano · Piadina · Apre a 11:30 · Distanza
Ordina la tua piadina preferita a casa tua da

New Consegna A 1€

Informazioni sul ristorante
Allergeni e tanto altro

Crea la tua piadina

Componi la tua piadina

3,80 €



na dalle 12:15 - 12:45
e Umberto, 44, 10128 Torino TO,

Vai alla cassa

Il tuo carrello è vuoto

Informazioni sul ristorante



Informazioni sugli allergeni

Domande? Chiama il ristorante

Chiedi al ristorante informazioni più dettagliate sui metodi di cottura e sugli ingredienti utilizzati.

Chiama La Piadineria al numero [+390118391234](tel:+390118391234)

Chiudi



Indirizzo di consegna

Via Dettagli (piano, porta, ecc.)
 Corso Re Umberto, 44 scala destra piano secondo

[Modifica](#)

Indirizzi recenti

Via
Corso Re Umberto, 44

Orario di consegna

Imposta il tuo orario di consegna

Programma l'orario

Informazioni di contatto

Controlla le tue informazioni di contatto

[+ Aggiungi il tuo numero di telefono](#)

Dati di pagamento

Controlla i tuoi dati di pagamento

[+ Aggiungi una nuova carta](#)
[Paga in contanti](#)

Annulla i miei dati per ricevere una fattura

Il tuo Glovo

1x Chicken bacon king €10,10

Standard fries, Maionese,

- Coca cola [Modifica](#) +

1x Fries Formato Large €2,90

Delivery

- [Modifica](#) +

[Aggiungi allergie](#)

[Codice promozionale](#)

Prodotto € 13,00

Consegna € 2,50

TOTALE € 15,50

Consegna senza contatto: quando possibile, i corrieri lasceranno l'ordine davanti alla tua porta. Seleziona la carta di credito per questa opzione.





AMERICA GRAFFITI - DINER TORINO
Via Andrea Doria, 21/H
10125 Torino (TO)
Tel.: 011 763490
Tastywave S.r.l.
P. Iva 10535660012

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Consegna JEat 3,9	22,00%	3,90
100 CHEESE	10,00%	5,20
BAKED POTATO	10,00%	4,50

TOTALE COMPLESSIVO 13,60
di cui IVA 1,58

Pagamento contante	13,60
Pagamento elettronico	0,00
Non riscosso	0,00
Resto	0,00
Importo pagato	13,60

14-05-2020 12:27
DOCUMENTO N. 0248-0004

RT 99MEV043181

DETTAGLIO FORME DI PAGAMENTO 13,60

Just Eat

Operatore: Claudio F.
Telefono: 3601

JUST EAT

Hai un'allergia?
Chiama il ristorante per ricevere
maggiori informazioni.



Ricicliami



Kala Kitchen

TORINO

#9118

Ritiro alle: 12:47

DESL

REGOL

DELIVERO

TOTALE COMP. di cui IVA

Pagamento contante
Pagamento elettronico
Non riscosso
Resto
Importo pagato

20-05-2020
DOCUMENTO

RT 99ME

Operatore: SARAH
Tavolo: DELIVEROO

NOTE PER LA CONSEGNA
Questa è una consegna senza contatto

Scale destra piano secondo Studio Legale Neva Monari Door code:
Effettuato: 12:38, mer 20 mag 20
Cliente: Elisa G.

NUOVO CLIENTE

NOTE SULL'ORDINE
NO POSATE

Crea la tua bowl (2)

- 1x Componi la tua bowl medium
 - Riso venere integrale
 - Salmone in marinatura hawaiana
 - Legumi - vegan
 - Ananas
 - Germogli di soia
 - Insalata
 - Melograno
 - Patate crunch
 - Salsa agrodolce teriyaki

- 1x Componi la tua bowl medium
 - Riso rosso
 - Legumi - vegan
 - Salmone crunch
 - Avocado
 - Germogli di soia
 - Insalata
 - Pomodori
 - Patacchi

26,90 €

Elenco ingredienti inseriti nel piatto

01024

BURGER KING TORINO ALDO MORO #26529

PIAZZALE ALDO MORO

10124 TORINO

Tel. 0110240874

BKNO s.r.l.

P.IVA 11738120010

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
MAYO DIP DLV	22,00%	0,30
LG FRY DLV	10,00%	2,90
MU CK BAC KING DLV	10,00%	9,80
*CHK BAC KING DLV	10,00%	0,00
*LG FRY DLV	10,00%	0,00
*BOTTLE COKE DLV	22,00%	0,00
SUBTOTALE		13,00

TOTALE COMPLESSIVO 13,00
di cui IVA 1,20

Pagamento contante 0,00
 Pagamento elettronico 13,00
 Non riscosso 0,00
 Resto 0,00
 Importo pagato 13,00

20-05-2020 12:09

DOCUMENTO N. 0367-0002

RT 99MEX046683

TIENI QUESTO

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

CARTA di CREDITO 13,00

POS ORDINE 496

TEMPO DEL POS 12:11

ENJOY YOUR MEAL

BURGER KING # 26529

password WIFI

toilette code:

COME SUL RETRO



E SE QUINDI FOSSE SOMMINISTRAZIONE ?

- **Somministrazione:** la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati (Legge 287/1991 art. 1)
- **Somministrazione al domicilio del consumatore (catering):** L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta al domicilio del consumatore, intendendosi per tale non solo la sua privata dimora ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni congressi e consiste nel preparare i pasti in un luogo di produzione per poi trasferirlo in un altro per il consumo. Per svolgere detta attività occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 64, commi 2 e 7 del DLgs n. 59/2010 come modificato dal DLgs n. 147/2012, dell'art. 4, comma 5, della LR n. 14/2003 e s.m.i.

E' necessario disporre di un locale adibito a laboratorio o deposito conforme alle normative igienico-sanitarie, oppure utilizzare merci prodotte da terzi in laboratori autorizzati nonché utilizzare mezzi di trasporto autorizzati.

(DA SUAP BOLOGNA <http://www.comune.bologna.it/impresa/servizi/81142/57527/>)

Dlgs 231/2017 art. 19 comma 8

- 8. In caso di alimenti non preimballati ovvero non considerati unita' di vendita, serviti dalle collettività, come definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento, e' obbligatoria l'indicazione delle sostanze o prodotti di cui all'allegato II del medesimo regolamento.
- Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettività e deve essere apposta su menu' o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista.
- In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorita' competente sia per il consumatore finale. In alternativa, puo' essere riportato l'avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, sul menu', sul registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorita' competente sia per il consumatore finale.
- Reg. UE 1169/11 art. 2 «collettività»: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale*
-

segue

- 9. Con riferimento agli alimenti di cui al comma 8, trova applicazione, altresì, l'obbligo di cui al comma 2, lettera g), fatti salvi i casi di deroga previsti.



- comma 2 lett. g) la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2, del regolamento,



- Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell'alimento è accompagnata dalla designazione «decongelato». Tale obbligo non si applica: a) agli ingredienti presenti nel prodotto finale; b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione; c) agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.*

- ⦿ **Attenzione alla parte relativa alla sicurezza alimentare del trasporto**

- dpr 327/80

- autocontrollo

Allegato c DPR 327/80

Condizioni di temperatura che debbono essere rispettate durante il trasporto delle sostanze alimentari congelate e surgelate

Sostanze alimentari	Temperatura massima al momento del carico e durante il trasporto	Rialzo termico tollerabile per periodi di breve durata
Gelati alla frutta e succhi di frutta congelati	- 10° C	+ 3 C
Altri gelati	- 15° C	"
Prodotti della pesca congelati o surgelati	- 18° C	"
Altre sostanze alimentari surgelate	- 18° C	"
Burro o altre sostanze grasse congelate	- 10° C	"
Fratraglie, uova sgusciate, pollame e selvaggina congelata	- 10° C	"
Carni congelate	- 10° C	"
Tutte le altre sostanze alimentari congelate	- 10° C	"

Parte II

Elenco delle condizioni di temperatura che debbono essere rispettate durante il trasporto di determinate sostanze alimentari né congelate né surgelate ⁽¹⁹⁾

Sostanze alimentari	Temperature durante il trasporto
Latte crudo trasportato in cisterna o bidoni dalle aziende di produzione a centri di raccolta ovvero direttamente agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto [1]	+ 8°C [2]
Latte crudo trasportato in cisterna dai centri di raccolta agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto [3]	da 0°C a + 4°C [4]
Latte pastorizzato trasportato in cisterna da uno stabilimento di trattamento termico ad altro stabilimento di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto [3]	da 0°C a + 4°C [4]
Latte pastorizzato, in confezioni [5]	da 0°C a + 4°C
Prodotti lattiero-caseari (latte fermentati, panna o crema di latte, formaggi freschi, ricotta) [5]	da 0°C a + 4°C
Burro [5] e burro concentrato (anidro) [6]	da +1°C a + 6°C
Burro anidro liquido	superiore a +32°C
Prodotti della pesca freschi (da trasportare sempre sotto ghiaccio)	da 0°C a + 4°C
Carni [5]	da -1°C a + 7°C
Pollame e conigli [5]	da -1°C a + 4°C
Selvaggina [5]	
Fratraglie [5]	Da -1°C a +3°C
Molluschi eduli lamellibranchi, in confezione, compresi quelli sgusciati appartenenti al genere «Chlamys» (canestrelli) e «pecten» (cappe sante)	+6°C [7]

Art. 17 DPR 327/80

I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con la sanzione amministrativa fino a euro 774

Art. 5 L. 283/62

- È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
 - a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
 - b) in cattivo stato di conservazione;
 - c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; ...